

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2632

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, ROSINI, COLUCCI, SCOVACRICCHI,
MARTINO, VISCO, SERRENTINO, BRUZZANI, STRU-
MENDO, AULETA, D'AMATO LUIGI**

Presentata il 28 aprile 1988

**Contributi alle associazioni combattentistiche
per gli anni 1988-1989-1990**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67 autorizza la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le associazioni combattentistiche in attuazione di quanto contemplato dal sesto comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 fu approvata la legge n. 190 del 27 aprile 1981 concernente contributi a carico dello Stato a favore delle associazioni nazionali per il sostegno delle rispettive attività di promozione.

L'iter parlamentare di questo e degli altri successivi analoghi ha messo in evidenza la difficoltà di ben individuare finalità e compiti degli enti in esame, essendo stati presi in considerazione sod-

lizi aventi differenti caratteristiche e perseguendo diversi fini istituzionali.

Al fine di ovviare a tale stato di cose nel luglio del 1981 venne presentato, ad iniziativa di senatori appartenenti a diversi gruppi politici, un disegno di legge (atto n. 1518 - Cipellini ed altri) riguardante esclusivamente le associazioni combattentistiche.

Sul progetto in questione si registrò una pressoché unanime convergenza sia al Senato che alla Camera dei deputati, come facilmente può rilevarsi dagli atti parlamentari relativi all'esame del citato disegno di legge.

La stessa Commissione interni della Camera (*Bollettino delle Commissioni* del 21 dicembre 1982) ravvisò l'opportunità di stralciare dal testo unificato sottoposto al suo esame le associazioni combattentistiche, facendone oggetto di un apposito provvedimento unanimemente approvato,

con riserva di approfondire la materia per la parte riguardante l'erogazione di contributi a carico dello Stato a favore delle altre organizzazioni.

Obiettivo che non fu possibile realizzare a causa del protrarsi dell'*iter* del provvedimento, nella considerazione che un ulteriore rinvio, data la imminente crisi sfociata nell'anticipato scioglimento delle Camere, avrebbe potuto privare alcuni sodalizi, ugualmente meritevoli, del contributo statale ritenuto necessario per la loro stessa sopravvivenza.

Il travagliato *iter* parlamentare dei provvedimenti in materia di contributi a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ha sempre più evidenziato l'esigenza di procedere all'esame delle singole posizioni per accertare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa.

Cosa che può ragionevolmente e più compiutamente realizzarsi raggruppando in un unico progetto associazioni ed enti aventi caratteristiche analoghe e che perseguono le stesse finalità.

In quest'ottica va considerata la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame per la concessione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche che fa proprie le istanze della Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche che riunisce tutte le organizzazioni contemplate nel progetto stesso.

L'aver raggruppato in un apposito progetto di legge le associazioni combattentistiche e le altre nate dalla Resistenza risponde altresì all'intento di riaffermare l'importanza della loro finalità e delle loro funzioni che vanno distinte da quelle degli altri enti pur meritevoli, anche se per diverse considerazioni, di un contributo a carico dello Stato ai sensi del successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sue successive modificazioni.

Nel sottolineare l'azione meritoria di dette associazioni, ognuna delle quali aderisce ad organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU, desideriamo ricordare il voto unanime formulato dalla Commissione intercamerale per le questioni regionali che, riconoscendo « la insostituibilità dell'opera svolta dalle associazioni combattentistiche tradizionali — insieme alle altre nate dalla Resistenza e dalla lotta per la liberazione — per la realizzazione, in campo nazionale, della pace mediante il disarmo e lo sviluppo dei rapporti di amicizia e di cooperazione tra i popoli », auspicava che « alle associazioni operanti nel settore combattentistico fosse assicurato il sostegno finanziario necessario a garantire la continuità della loro azione, diretta ad esaltare i supremi ideali della Patria e a tutelare gli interessi di categorie benemerite per la collettività nazionale ».

Raccomandiamo, pertanto, la sollecita approvazione dell'unita proposta di legge che assume anche il significato di una doverosa testimonianza — attraverso un riconoscimento legislativo — della considerazione e della gratitudine del popolo italiano nei confronti delle Associazioni combattentistiche per la proficua e insostituibile opera da esse svolta per l'affermazione delle loro alte finalità, per la difesa delle istituzioni repubblicane e per la promozione, anche in campo internazionale, delle più idonee iniziative per la pace e la collaborazione fra i popoli.

Sottolineiamo, infine, che il relativo onere — per espresso desiderio delle associazioni combattentistiche, consapevoli e responsabilmente preoccupate per la difficile situazione dell'economia nazionale — è stato contenuto nei limiti strettamente necessari ad assicurare la continuità dei compiti istituzionali dei sodalizi in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1988, 1989, 1990, i contributi per l'importo appresso rispettivamente indicato per ciascun esercizio, alle sottoelencate associazioni combattentistiche e assimilate, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641:

	Milioni di lire —
Associazione italiana combattenti interalleati	30
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate ..	30
Associazione nazionale combattenti e reduci	390
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40
Associazione nazionale ex internati	170
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra ...	890
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Milioni di lire —
Associazione nazionale partigiani d'italia (ANPI)	540
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55
Associazione nazionale reduci garibaldini	15
Associazione nazionale reduci della prigionia	45
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Federazione italiana volontari della libertà	350
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30
Istituto del nastro azzurro	74

ART. 2.

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, sull'attività svolta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che a sua volta, presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ognuno degli anni 1988, 1989, 1990, si provvede utilizzando la

somma di lire 5 miliardi, per ciascun anno, dall'apposito accantonamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.